ENTE RISERVE NATURALI FOCE SELE, TANAGRO, MONTE EREMITA, MARZANO-CONTURSI U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0002185/2026 del 02/11/2026
Firmatario: Maria Rosaria Ciani

REGIONE CAMPANIA
ENTE RISERVE NATURALI
FOCE SELE • TANAGRO
MONTI EREMITA • MARZANO

PARERE N.
51/2026
del 30/10/2026

Spett.le **CAPACCIO PAESTUM**

PEC *protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it*

Oggetto: RICHIESTA PROT. 1846 DEL 14/09/2026

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA D.G.R. A. 280 DEL 30.06.2021: "VALUTAZIONE DI INCIDENZA EX POST PARCHEGGO COMUNALE D.G.C.N. 185/2026 FOGLIO 10 PARTICELLA 1058 LOCALITA LAURA"-RICHIESTA DEL "SENTITO" (ART. 5 CA. 7 D.P.R. 357/97) PROPONENTE: COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA).

SENTITO

IL RESPONSABILE TECNICO

RICHIAMATA la propria nomina in virtù del Decreto del Presidente dell'Ente Riserve "Foce Sele - Tanagro" e "Monti Eremita – Marzano" n. 3 del 17/04/2026;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/190, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al procedimento *de quo*, nonché l'assenza di cause di astensione previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette" ed in particolare l'art. 13 in materia di nulla osta preventivo al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del perimetro dei Parchi e/o delle Riserve naturali;
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante l'"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente "Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO" e "Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";
- le Norme Generali di Salvaguardia della Riserva, che allegate alle deliberazioni di cui al punto precedente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, di individuazione dell'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale Soggetto gestore dei seguenti siti della Rete Natura 2000: IT8050010 "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele", IT8050020 "Massiccio del Monte Eremita", IT8050021 "Medio corso del Fiume Sele –Persano", IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione d'Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4";
- le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania", approvate con la DGR n. 280 del 30/06/2021;
- i Piani di gestione e le Misure di conservazione dei siti regionali della Rete Natura 2000, approvati con deliberazione di GR n. 617 del 14/11/2024 pubblicata sul BURC n. 83 del 02/12/2024;

DATO ATTO che,

- con Decreto Presidenziale n. 8/2025, è stata designata la Struttura tecnico - scientifica dell'Ente Riserve che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, è di supporto all'Ente Riserve per la valutazione delle istanze di Nulla Osta Ambientale ai sensi della L.R. n. 33/1993 e di Sentito nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di incidenza Ambientale (VIncA) ai sensi del comma 7 dell'art.5 del DPR n. 357/1997;

PRESO ATTO

- della richiesta acquisita agli atti dell'Ente specificata in oggetto;

- dell'esame della citata istanza compiuto dai componenti della Struttura tecnico - scientifica che nella seduta del 26/10/2026, di cui al verbale n. 15/2026, si sono espressi come di seguito:

  [La Struttura Tecnico-Scientifica, esaminata la documentazione trasmessa e il Piano di Gestione della ZSC IT8050010 "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele", RILEVA CHE:

  - *l'area adibita a parcheggio, estesa per circa 4.000 m², ricade interamente nell'habitat prioritario 2270* "Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster";*
  - *l'utilizzo dell'area comporta transito e sosta di autoveicoli tra gli spazi del popolamento arboreo, mentre il Piano di Gestione vieta, negli habitat di interesse comunitario, l'accesso e il calpestio al di fuori dei tracciati esistenti e l'accesso con veicoli motorizzati al di fuori dei tracciati carrabili, salvo le specifiche eccezioni previste;*
  - *la documentazione non dimostra che l'intera superficie utilizzata per la sosta possa essere qualificata come tracciato carrabile esistente; al contrario, lo Studio di Incidenza riferisce che la sosta avviene tra gli spazi del sesto di impianto degli alberi;*
  - *il Piano di Gestione individua per l'habitat 2270* specifici target di conservazione, tra cui almeno due strati vegetazionali, elevata copertura complessiva e adeguata presenza di specie tipiche;*
  - *la stessa Valutazione di Incidenza dichiara invece l'assenza di sottobosco arbustivo ed erbaceo e riferisce che, in occasione della originaria utilizzazione dell'area a parcheggio, furono eliminate componenti vegetazionali arbustive ed erbacee, circostanza che può costituire elemento indicativo di una pregressa alterazione strutturale e funzionale dell'habitat;*
  - *non risultano adeguatamente valutati gli effetti connessi alla compattazione del suolo, al transito e alla sosta dei veicoli, alle possibili perdite accidentali di oli, carburanti e altri fluidi, al disturbo antropico e alla limitazione dei processi di rigenerazione della vegetazione;*
  - *la conclusione dello Studio di Incidenza secondo cui la pluriennale antropizzazione dell'area non avrebbe determinato effetti significativi non risulta supportata da specifici dati di monitoraggio o da un confronto storico-naturalistico idoneo a dimostrare l'assenza di degrado dell'habitat.*

  Pertanto, la documentazione prodotta non consente di escludere con ragionevole certezza effetti negativi significativi sull'integrità dell'habitat prioritario 2270 e sugli obiettivi di conservazione della ZSC.*

  Per quanto sopra, la Struttura Tecnico-Scientifica esprime SENTITO NON FAVOREVOLE ai fini della Valutazione di Incidenza Appropriata, ritenendo il mantenimento dell'uso dell'area quale parcheggio non compatibile, allo stato degli atti, con le misure regolamentari e con gli obiettivi di conservazione dell'habitat prioritario 2270 della ZSC IT8050010.].*

Per le motivazioni indicate in premessa, preso atto del parere reso dalla Struttura tecnico-scientifica dell'Ente

ESPRIME

PARERE NON FAVOREVOLE

al rilascio del SENTITO ai fini della Valutazione di Incidenza ai sensi del co. 7 art.5 DPR n.357/1997

relativamente alla procedura di cui in premessa, **ravvisando i motivi ostativi** innanzi riportati alla realizzazione dell'intervento per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali inerenti la tutela dei siti della Rete Natura 2000, ricadenti nella gestione dell'Ente ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019.

Il Responsabile Tecnico
arch. Maria Rosaria Ciao